

LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2016, N. 22**MODIFICHE ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2001, N. 24 (RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI)**

(Bollettino Ufficiale n. 18, del 12.10.2016)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti))

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 24/2001 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "o turistico ricettivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per gli utilizzi compatibili con la residenza di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini turistico ricettivi e per pubblici esercizi, esercizi commerciali di vicinato, laboratori, artigianato di servizio,".

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 24/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

"c bis) i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali di vicinato siano collocati soltanto al piano terreno e al piano rialzato delle costruzioni ed in fregio a strade e percorsi pubblici anche pedonali."